

Comune di Palombara Sabina

Provincia di Roma

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI
I.C.I. AREE EDIFICABILI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 DELL'8.07.2008

INDICE

CAPO I

Oggetto e finalità

Art.1 Oggetto del regolamento

Art.2 Rapporti tributari pendenti

Art.3 Definizione di liti pendenti

CAPO II

Ambito di applicazione esclusioni

Art. 4 Imposta comunale sugli immobili

Art. 5 Liti pendenti

Art.6 Esclusioni

CAPO III

Perfezionamento della definizione, modalità di versamento, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

Art. 7 Presentazione delle domande

Art. 8 Importi dovuti e modalità di versamento

Art. 9 Rigetto delle istanze di definizione agevolata

Art. 10 Agevolazioni

Art. 11 Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

CAPO I

Oggetto e finalità

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce le condizioni, il termine e le riduzioni per il condono sui tributi locali.
2. L'obiettivo del condono è quello di consentire ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti dell'Ente per i rapporti di imposta e le liti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, relativamente alla sola fattispecie delle aree fabbricabili.

Art.2

Rapporti tributari pendenti

1. Sono ammesse al condono le violazioni commesse compatibilmente con la prescrizione stabilita dalla normativa vigente per ciascun tributo locale.
2. Formano oggetto della definizione agevolata le violazioni, previste dal successivo capo II per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento:
 - a) non siano stati notificati avvisi di accertamento;
 - b) oppure, nel caso in cui siano stati notificati, non siano trascorsi i termini per l'impugnazione degli stessi in Commissione Tributaria.

Art.3

Definizione di liti pendenti

1. Formano, altresì, oggetto della definizione agevolata le liti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per lite pendente deve intendersi:
 - a) la controversia di natura fiscale relativa a un atto impositivo (avviso di liquidazione, avviso di accertamento, provvedimento di irrogazione delle sanzioni) dell'ente locale, avverso il quale sia stato prodotto un ricorso; la pendenza della lite esige, altresì, che non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato;
 - b) la controversia come definita al punto a) per la quale il ricorso prodotto sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato.
3. S'intende passata in giudicato la pronuncia del giudice adito che non sia più impugnabile in ulteriori gradi del giudizio.

CAPO II

Ambito di applicazione esclusioni

Art. 4

Imposta comunale sugli immobili

1. La definizione agevolata è consentita per l'Imposta comunale sugli immobili limitatamente alla sola fattispecie delle aree fabbricabili;
2. Possono essere sanate le seguenti violazioni:
 - a) omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;

- b) omessa presentazione della dichiarazione o denuncia e omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta;
- c) infedele dichiarazione o denuncia e omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta;
- d) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta.

3. I contribuenti, sono ammessi alla definizione agevolata, su domanda, e a condizione che abbiano regolarmente ed integralmente versato una somma pari a quella dovuta a titolo di imposta, più una maggiorazione pari al 7% per ognuno degli anni oggetto di condono.

4. La domanda, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, deve contenere l'indicazione del tipo di violazione da sanare, dei dati relativi alle unità immobiliari oggetto di condono, delle somme versate a titolo di definizione agevolata, distinte per anno.

Art. 5

Liti pendenti

- 1. La definizione agevolata è consentita per le liti pendenti relative all'Imposta comunale sugli immobili limitatamente alla sola fattispecie delle aree fabbricabili;
- 2. Le controversie tributarie, possono essere definite con il pagamento di una somma pari a quella dovuta senza interessi e sanzioni.
- 3. La domanda, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, deve contenere, i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, e le somme versate a titolo di definizione agevolata, distinte per anno.
- 4. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo Ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

Art.6

Esclusioni

- 1. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.
- 2. Sono esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.
- 3. Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
- 4. Sono escluse dalla definizione agevolata le liti pendenti:
 - a) che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultino essere definite per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo;
 - b) per le quali siano decorsi i termini per l'appello o per il ricorso in cassazione;
 - c) a seguito di ricorso presentato al Comune successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO III

Perfezionamento della definizione, modalità di versamento, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

Art. 7

Presentazione delle domande

1. Per beneficiare della sanatoria, gli interessati devono presentare apposita domanda a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite deposito presso l'ufficio protocollo comunale indirizzata all' Ufficio Tributi, o direttamente presso l'Ufficio Tributi nei giorni di apertura al pubblico, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento.
2. L' istanza, che deve essere redatta su apposito modello predisposto dall'Ufficio tributi del Comune deve contenere i dati relativi al tributo oggetto di condono o al giudizio tributario.
3. All'istanza dovrà essere allegata l'attestazione in originale dell'avvenuto versamento.
4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate prima della pubblicazione del presente regolamento.

Art. 8

Importi dovuti e modalità di versamento

1. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta con esclusione delle sanzioni, interessi e eventuali spese di giudizio.
2. Per le aree edificabili l'imposta deve essere calcolata sulla base dei valori di riferimento determinati dalla Giunta Comunale, così come riportato nella tabella allegata al presente regolamento.
3. Il pagamento di cui al comma 1 deve essere effettuato, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, mediante versamento da eseguirsi sul seguente c.c.p. 35490002 intestato a "Serv.Tesoreria Tributi e Rendite Patrimoniali Comune di Palombara Sabina", indicando nella causale: " I.C.I. e l'anno d'imposta da condonare"; ovvero nel caso di lite pendente : "Condono Contenzioso ICI-anni d'imposta condonati".

Art. 9

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

Art. 10

Agevolazioni

1. È ammessa la dilazione dei corrispondenti tributi per importi superiori ad €500,00. In tal caso il contribuente dovrà comunque versare entro il termine di 60 gg. dalla pubblicazione della presente deliberazione una somma pari a 250,00 € mentre la restante somma dovrà versarla senza applicazione di interessi entro e non oltre il termine perentorio del 31/12/2008.
2. In caso di comprovate difficoltà economiche, il Responsabile del Servizio potrà concedere una ulteriore rateizzazione.
3. Il mancato rispetto delle condizioni sopra fissate comporta l'automatica decadenza del beneficio fiscale concesso con il presente regolamento.

Art. 11

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante internet, stampa locale ed emittenti radiofoniche e televisive locali.